

		LAURA FIDANZA notaio Milano - Via Giacomo Leopardi n. 8 Tel. 02.45381630 - Fax 02.36765660 lfidanza@notariato.it
N. 11440 di repertorio	N. 6138 di raccolta	
<u>VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL</u>		
<u>GIORNO 25 novembre 2025 DELLA "FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI</u>		
<u>DI MILANO - ETS"</u>		
REPUBBLICA ITALIANA		
Il giorno venticinque novembre duemilaventicinque		REGISTRATO
25 novembre 2025		all'Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano
a Milano in via Vivaio n. 7, alle ore 10,35,		il 27/11/2025
davanti a me LAURA FIDANZA notaio residente a Milano, iscritto		n° 96897
al collegio notarile di Milano,		serie 1T
è presente il signor:		con euro 245
- MASTO RODOLFO Cavaliere di Gran Croce, nato a Milano il		
giorno 18 agosto 1953, domiciliato in Milano via Vivaio n. 7,		
della cui identità personale sono certa.		
Il cavaliere Masto Rodolfo mi dichiara innanzitutto che in		
questo luogo e giorno alle ore 10,30 è stata convocata dallo		
stesso ai sensi dell'articolo 6.4 dello statuto della Fonda-		
zione, in presenza o in modalità on line tramite collegamento		
su piattaforma Zoom al seguente link: link:		
https://zoom.us/j/96173256133 , mediante avviso inviato a mezzo		
posta elettronica e/o consegnato a mano a tutti gli aventi di-		
ritto il giorno 11 novembre 2025, la riunione del consiglio di		
amministrazione della FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO		
- ETS , con sede in Milano via Vivaio n. 7, iscritta nel Regi-		
stro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore in data 12		

	giugno 2025 rep. n. 153125, codice fiscale 80101550152, con il	
	seguente	
	ordine del giorno	
	1. Approvazione testo definitivo del nuovo Statuto della	
	Fondazione (verbalizza Notaio Fidanza);	
	2. Presa d’atto delle note dei singoli consiglieri di ap-	
	provazione del verbale della seduta del Consiglio di Ammini-	
	strazione in data 9.9.2025;	
	3. Eventuale ratifica delle deliberazioni adottate dal Pre-	
	sidente ai sensi dell’art. 9.3 dello Statuto;	
	4. Comunicazioni del Presidente;	
	5. Approvazione Budget 2026;	
	6. Nomina componenti supplenti Organo di Controllo;	
	7. Incarico per nuovi accatastamenti Villa Letizia in Cara-	
	vate (VA) e perizia casa custode e porzione di terreno con so-	
	vrastante fabbricato ad uso deposito;	
	8. Manifestazione di interesse con sovrastante fabbricato	
	ad uso deposito con accesso da via Archimede presso Villa Le-	
	tizia in Caravate (VA) presentata dalla sig.ra Perinetto Gia-	
	comina Maria, determinazioni;	
	9. Manifestazioni di interesse per acquisto appartamenti in	
	locazione nel condominio di via M. Macchi n. 2 in Milano pre-	
	sentate da conduttori diversi, a seguito di mediazione, o da	
	altri soggetti, determinazioni;	
	10. Rinuncia eredità disposta dalla sig.ra Tonini Emilia Ma-	

ria.

Il cavalier Rodolfo Masto mi chiede di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dal consiglio di amministrazione sul primo punto all'ordine del giorno.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, dò atto di quanto segue: presiede la riunione, a norma di statuto, lo stesso Rodolfo Masto quale presidente del consiglio di amministrazione il quale constata che sono presenti i seguenti componenti del consiglio di amministrazione e precisamente, oltre a lui, l'avvocato Giangiacomo Ruggeri di persona, la dottoressa Laura Stampini di persona, l'avvocato Alberto Colace e il dottor Mario Barbuto collegati da remoto tramite piattaforma Zoom.

Sono inoltre presenti di persona l'avvocato Giancarlo Penco e la ragioniera Angelina di Maio, componenti dell'organo di controllo.

E' pure presente, su invito del presidente, il Dirigente dell'Area Amministrativa e Tecnico Patrimoniale della Fondazione signor Marco Villa.

Il presidente, verificata la regolarità della costituzione, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, dichiara la riunione valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il presidente ricorda che la Fondazione è stata iscritta nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore con provvedimento del 12 giugno

	scorso a seguito della delibera del consiglio del 31 marzo e	
	successivamente ha provveduto all'adempimento dei conseguenti	
	obblighi.	
	Il presidente illustra le modifiche che si rende opportuno ap-	
	portare allo statuto della Fondazione inerenti principalmente	
	l'eliminazione delle norme transitorie dettate per il periodo	
	intercorrente tra la data della delibera e la data dell'iscri-	
	zione della Fondazione al RUNTS e che sono evidenziate nel te-	
	sto che sottopone all'attenzione dei presenti.	
	Il presidente apre quindi la discussione, al termine della	
	quale il consiglio di amministrazione, a voti unanimi,	
	delibera	
	1) di approvare il nuovo statuto nel testo proposto dal presi-	
	dente;	
	2) di chiedere l'iscrizione del nuovo statuto della Fondazione	
	nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore in-	
	caricando a tal fine me notaio di procedere al relativo depo-	
	sito;	
	3) di delegare al presidente la facoltà di apportare allo sta-	
	tuto le modifiche che venissero richieste al fine del deposito	
	dello statuto nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Ter-	
	zo Settore.	
	A questo punto esaurita la trattazione del primo punto all'or-	
	dine del giorno la riunione continua con la trattazione degli	
	altri punti essendo le ore 10,45.	

A richiesta del presidente io notaio allego a questo verbale alla lettera "A" il testo dello statuto come sopra approvato. Di quest'atto ho dato lettura alla parte, omessa la lettura dell'allegato per volontà della stessa che lo sottoscrive alle ore 10,45.

Consta di un foglio scritto per due pagine e per parte della
terza da me e da persona di mia fiducia.

F.to Mastro Rodolfo

F.to LAURA FIDANZA notaio

FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS

ART. 1 COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

1.1 - È costituita la FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO – ETS (in seguito per brevità: Fondazione).

1.2 - La locuzione «Ente del Terzo Settore» o l'acronimo «ETS» sono altresì utilizzati in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

1.3 - La Fondazione è Ente di interesse nazionale, con personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro.

1.4 - La Fondazione ha sede in Milano, Via Vivaio, n. 7.

ART. 2 FINALITÀ

2.1 - La Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale.

2.2 - La Fondazione ha il compito di intervenire direttamente o indirettamente a favore delle persone con minorazione visiva, anche con deficit aggiuntivi, con la funzione di centro di ricerca scientifica e sperimentazione tecnico-metodologica per l'assistenza educativa, rieducativa e riabilitativa per l'attuazione del percorso integrativo scolastico, formativo, professionale e sociale.

2.3 - La Fondazione ha per finalità il conseguimento della piena autonomia dei non vedenti e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nelle diverse età della vita in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, dei Centri di Ricerca, degli organismi scolastici provinciali e nazionali, delle Regioni, degli Enti Locali, delle Istituzioni e delle Associazioni operanti nel Terzo settore, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

ART. 3 ATTIVITÀ

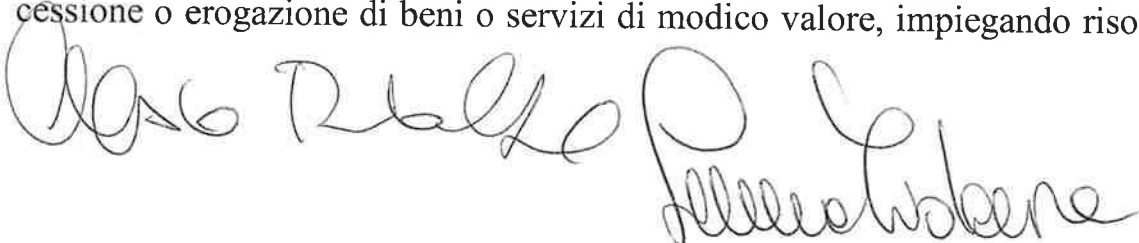
3.1 - La Fondazione promuove e realizza in via esclusiva o principale le attività d'interesse generale volte al perseguimento delle proprie finalità, indicate nell'articolo precedente, ed interventi di supporto specifico, complementari ed aggiuntivi a quelli obbligatori per legge, a favore dei minorati della vista, anche con deficit aggiuntivi, operando in ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

3.2 - Nel contesto della sua attività provvede:

a) alla realizzazione di interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS

- b) all'erogazione di prestazioni socio-sanitarie disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 febbraio 2001 e da altre fonti normative contenute nell'ordinamento giuridico vigente rivolte alla popolazione anziana e/o disabile, accogliendo prioritariamente persone cieche e con ipovisione, anche con deficit aggiuntivi, nell'ambito delle proprie strutture semiresidenziali e residenziali, in particolare nella Residenza Sanitaria Assistenziale, nella Comunità Socio-Sanitaria e nel Centro Diurno Disabili, in cui tutti gli ospiti sono comunque soggetti non autosufficienti; nonché all'erogazione di servizi socio-sanitari medico-infermieristici, ambulatoriali e domiciliari anche in convenzione con le Aziende Sanitarie;
- c) alla promozione ed al sostegno di attività concernenti la formazione permanente, la rieducazione, la formazione professionale e la riabilitazione di soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi e relativa ricerca pedagogica e metodologico-didattica;
- d) alla ricerca, alla sperimentazione e alla promozione di attività in favore di soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, di laboratori pluridisciplinari di attività extrascolastiche;
- e) alla prestazione di servizi destinati ad affrontare il problema dei soggetti ciechi e ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, anche in collaborazione con tutte le Istituzioni competenti;
- f) all'individuazione e alla promozione di iniziative di ricerca e di studio volte alla formazione del cieco e ipovedente, anche con deficit aggiuntivi, sotto il profilo professionale, nel rispetto della situazione sociale, economica e delle risorse territoriali, nonché della concreta occasione di ogni possibile integrazione lavorativa;
- g) alla promozione di attività idonee a formare e specializzare varie figure professionali, con particolare riferimento alle problematiche dei ciechi e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nonché alla promozione di attività di formazione universitaria e postuniversitaria in collaborazione e/o convenzione con Atenei Pubblici e Privati per la formazione di formatori che operano od opereranno direttamente o indirettamente nella Fondazione, nonché nelle scuole di ogni ordine e grado nell'ambito del settore della disabilità visiva;
- h) alla promozione della cultura mediante la realizzazione, la produzione e la distribuzione di sussidi, materiali e supporti tecnico-didattici finalizzati alla formazione e integrazione socio-culturale dei ciechi e degli ipovedenti, anche con deficit aggiuntivi, nel rispetto dell'autonomia scolastica;
- i) all'organizzazione e alla gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, quali il "Museo Braille e le raccolte museali", nonché la "Mostra Dialogo nel Buio" e tutte le connesse attività formative, educative ed esperienziali a livello sensoriale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle proprie attività di interesse generale;
- l) alla raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie



STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS

e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico;

m) in relazione ai beni mobili e immobili della Fondazione, alla realizzazione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei Beni Culturali, e successive modificazioni, sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello stesso Decreto.

3.3 - La Fondazione, nell'ambito e in conformità alle proprie finalità istituzionali, può svolgere anche attività diverse da quelle indicate nel presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, elencate nel precedente comma 3, in osservanza a quanto prescritto dal D.M. 19 maggio 2021 n. 107.

3.4 - La Fondazione può partecipare ad Associazioni, Istituzioni ed Enti, Pubblici e Privati, le cui attività siano rivolte direttamente al perseguimento di finalità analoghe a quelle della Fondazione, la quale può concorrere anche alla costituzione delle organizzazioni anzidette.

3.5 – Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, la Fondazione può attivare e partecipare a rapporti di partenariato con Enti Locali per la realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento funzionalmente riconducibili al servizio pubblico locale di rilevanza economica.

ART. 4 PATRIMONIO

4.1 - Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ed è costituito:

- a) dal complesso dei beni mobili e immobili;
- b) dai beni mobili o immobili che pervengono alla Fondazione tramite oblazioni dei benefattori, eredità, legati, donazioni ovvero a qualsiasi altro titolo;
- c) dalle rendite derivanti dai beni patrimoniali o dalla trasformazione di questi e da iniziative economiche svolte dalla Fondazione stessa, nell'ambito del conseguimento delle proprie finalità;
- d) dalle entrate, rette, contributi, provenienti da prestazioni, cessioni e servizi svolti, anche in regime di convenzione e/o accreditamento, con gli enti pubblici e privati;
- e) dagli introiti provenienti dalla fornitura di beni e servizi, da raccolta fondi o da attività promozionali;
- f) da ogni eventuale altro contributo o introito non destinato espressamente ad aumentare il patrimonio;
- g) dagli incrementi patrimoniali deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 - Quando risulta che il patrimonio minimo (ove richiesto dalle vigenti norme di Legge) è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di

STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS

Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure lo scioglimento dell'Ente.

4.3 – La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare.

ART. 5 ORGANI

5.1 - Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di Controllo.

5.2 – Ai componenti degli Organi si applicano gli articoli 27 e 28 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

6.1 - La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, ivi compresi il Presidente ed il Vicepresidente.

6.2 - I Consiglieri sono così nominati:

- a) due dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS;
- b) uno dal Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- c) uno dall'Arcivescovo della Diocesi di Milano;
- d) uno dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

6.3 - Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con la nomina di tutti i suoi componenti ovvero, qualora entro il termine di scadenza del precedente Consiglio non siano stati nominati tutti i componenti, con la nomina di almeno la maggioranza di essi.

6.4 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'insediamento, nella prima seduta utile successiva alle nomine, dal Presidente uscente ed è presieduta dal componente più anziano di età, sino all'avvenuta elezione del nuovo Presidente. Nella prima seduta il Consiglio verifica che i componenti siano in possesso dei requisiti di professionalità e di competenza richiesti dalla Legge, dal presente Statuto e dal vigente Regolamento nomine componenti Consiglio di Amministrazione. Se la verifica ha esito negativo il Presidente (componente più anziano di età) promuove il procedimento di sostituzione da parte del titolare del potere di nomina.

6.5 - Il Consiglio di Amministrazione elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente e il Vicepresidente tra i suoi componenti.



STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS

6.6 - I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinominabili. I cinque anni decorrono dalla prima seduta del Consiglio e scadono con l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo all'insediamento del Consiglio stesso.

6.7 - Tutti i consiglieri hanno uguali diritti e doveri. Ogni Consigliere non rappresenta l'Ente o l'Organismo che lo ha nominato ed è tenuto ad agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.

6.8 - Nel caso di definitivo impedimento ad esercitare la carica, di decadenza o di dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione, è ammessa la nomina di un nuovo componente del Consiglio in qualsiasi momento. La carica del componente di nuova nomina scade con il Consiglio del quale entra a fare parte.

ART. 7 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

7.1 - Al Consiglio di Amministrazione sono demandate le seguenti funzioni:

- a) l'amministrazione del patrimonio e la sovrintendenza generale della Fondazione, l'approvazione del bilancio d'esercizio, del bilancio di previsione e del bilancio sociale;
- b) la nomina e la revoca, su proposta del Presidente, dei Dirigenti stabilendone anche compiti e attribuzioni;
- c) la nomina dei componenti effettivi e supplenti dell'Organo di Controllo;
- d) l'emanazione di norme regolamentari interne occorrenti per il buon andamento ed il regolare funzionamento della Fondazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- e) la disciplina dell'ordinamento del personale e delle dotazioni organiche nel rispetto dei contratti collettivi di categoria vigenti e adottati dalla Fondazione;
- f) l'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- g) l'adozione di atti di indirizzo amministrativo della Fondazione, che non risultino per Legge o per Statuto attribuiti ad altro Organo;
- h) l'attribuzione a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo e del Revisore di indennità e compensi di carica proporzionati all'attività svolta;
- i) la pronuncia di definitivo impedimento ad esercitare la carica o di decadenza del singolo componente, previa tempestiva comunicazione di avvio del relativo procedimento all'interessato ed al soggetto che l'abbia nominato;
- j) la presa d'atto delle dimissioni del singolo componente;
- k) le deliberazioni sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e la promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l) la modifica dello Statuto;
- m) lo scioglimento e la trasformazione della Fondazione;
- n) l'indicazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, documentandole nella relazione di missione o in altro documento contabile;

**STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS**

o) l'eventuale nomina del Presidente emerito.

7.2 - Il Consiglio di Amministrazione può delegare a suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

ART. 8 SEDUTE E VOTAZIONI

8.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione, oppure in altro luogo purché in Italia.

8.2 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno con cadenza trimestrale, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre componenti del Consiglio. Se il Presidente non ottempera alla richiesta entro quindici giorni, il Consiglio di Amministrazione può essere convocato da coloro che ne hanno fatto richiesta.

8.3 - Il Consiglio è convocato mediante avviso spedito agli aventi diritto e da essi ricevuto almeno tre giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che assicuri l'avvenuta ricezione. In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso non inferiore a ventiquattro ore.

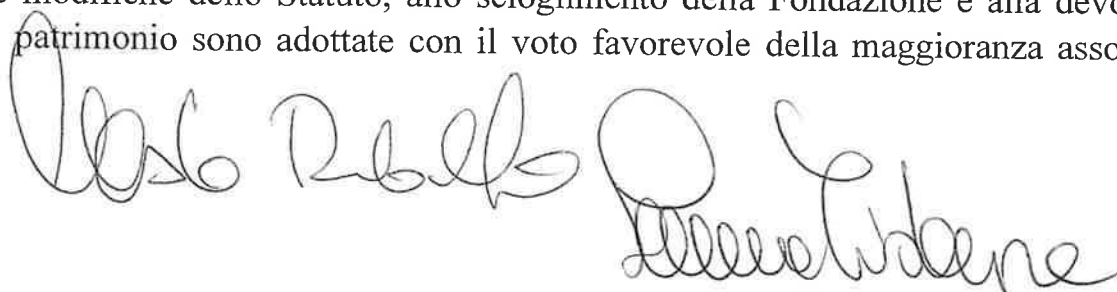
8.4 - L'avviso di convocazione deve contenere, oltre al luogo, al giorno e all'ora della riunione, gli argomenti da discutere.

8.5 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, purché collegati in modalità audio/video e a condizione che sia rispettato in modo compiuto e corretto il metodo collegiale. In ogni caso la riunione si intende svolta nel luogo in cui sia presente il Presidente.

8.6 - Per la validità delle sedute del Consiglio si richiede la presenza di almeno tre componenti del Consiglio compreso il Presidente.

8.7 - Il Consiglio è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

8.8 - Le delibere si intendono approvate se conseguono la maggioranza dei voti validamente espressi dai componenti del Consiglio presenti. Le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto, allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei



STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS

componenti del Consiglio di Amministrazione. In tutti i casi di parità prevale il voto del Presidente.

8.9 - Le votazioni avvengono per appello nominale ed hanno sempre luogo con voto segreto quando si tratta di eleggere Presidente e Vicepresidente ovvero quando riguardano questioni personali. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter cod. civ.

8.10 - Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione può consultare tutti i rapporti, relazioni, note e documenti relativi agli atti del Consiglio e che riguardano l'attività della Fondazione.

8.11 - I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tenuti alla discrezione, anche dopo la cessazione dell'ufficio, per quanto attiene alle informazioni riservate sulla Fondazione di cui sono a conoscenza.

8.12 - Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono attribuite al dipendente o collaboratore della Fondazione individuato dal Consiglio, che redige i verbali delle sedute e ne cura la conservazione.

ART. 9 PRESIDENTE

9.1 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità dell'andamento generale della Fondazione.

9.2 - Il Presidente ha la direzione degli affari; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni; vigila sul regolare funzionamento dei servizi di amministrazione e direzione; alla fine dell'anno finanziario presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento generale della Fondazione.

9.3 – Nei casi di urgenza il Presidente può adottare i provvedimenti ritenuti necessari di competenza del Consiglio di Amministrazione, comprese le accettazioni di eredità con beneficio d'inventario, di legati e di donazioni, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.

9.4 - Il Presidente promuove il procedimento di nomina di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della scadenza naturale nei confronti dei titolari dei relativi poteri di nomina.

9.5 - Il Presidente promuove il procedimento di sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente cessato dalla carica per impedimento definitivo, decadenza o dimissioni.

ART. 10 VICEPRESIDENTE

STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS

10.1 - Nei casi di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente, il quale è eletto, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.

ART. 11 ORGANO DI CONTROLLO

11.1 - L'Organo di Controllo è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti: il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato all'interno del collegio stesso.

11.2 - I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicate dall'art. 2397, comma 2, cod. civ.. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le cause d'ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.

11.3 - L'Organo di Controllo, su richiesta del Presidente, può assistere alla seduta del Consiglio di Amministrazione in cui viene approvato il bilancio di esercizio; può essere invitato dal Presidente a partecipare alle altre sedute del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo.

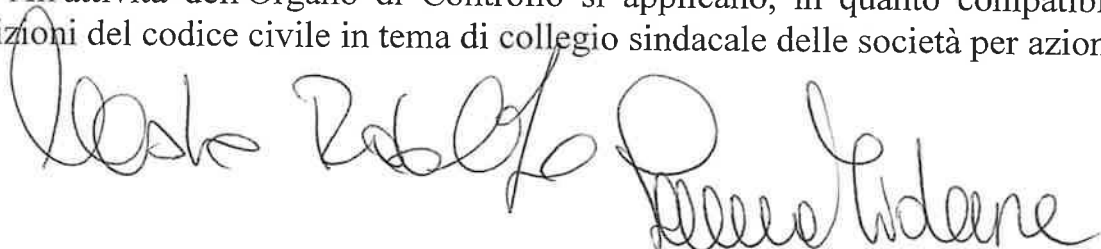
11.4 - L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato Decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

11.5 - I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di verifica e ad operazioni di riscontro nell'ambito dei programmi di attività concordati collegialmente oltre che con controlli ispettivi non limitati ad atti isolati. A tal fine possono chiedere al Consiglio di Amministrazione o al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni svolte o su determinati affari.

11.6 - L'Organo di Controllo presenta ogni anno al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività espletata nell'esecuzione del proprio incarico.

11.7 - I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.8 - All'attività dell'Organo di Controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di collegio sindacale delle società per azioni.



STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS

11.9 - L'Organo di Controllo svolge inoltre la funzione di revisione legale dei conti nei casi previsti dagli articoli 30, comma 6, e 31 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117; pertanto esercita il controllo contabile della gestione economica e finanziaria, esamina il bilancio d'esercizio prima dell'approvazione e deve verificare e certificare la concordanza della relazione sulla gestione del Presidente con le scritture contabili e i conti annuali. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

11.10 - L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

ART. 12 DECADENZA

12.1 - I componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo che senza giustificato motivo scritto non intervengono per tre sedute consecutive decadono dalle rispettive cariche.

12.2 – I componenti del Consiglio di Amministrazione decadono altresì dalla carica nei casi di ineleggibilità stabiliti dall'art. 2382 del codice civile, nonché per sopravvenute incompatibilità stabilite nel Regolamento nomine componenti Consiglio di Amministrazione.

ART. 13 SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO E LIBRI SOCIALI

13.1 - La Fondazione si obbliga a redigere il bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, a tenere i conti, i registri e le scritture contabili, nonché i libri obbligatori nell'osservanza delle norme in materia.

13.2 Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

13.3 - Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico dell'esercizio.

13.4 - Il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione illustrativa di missione sulla gestione del Presidente della Fondazione, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.5 - L'esercizio annuale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

13.6 - Il bilancio di esercizio deve essere redatto secondo le disposizioni del codice civile, ove compatibili, e dei principi contabili degli enti no profit tenendo conto della peculiarità della Fondazione.

STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS

13.7 - Il bilancio di esercizio è soggetto a pubblicità nei modi previsti dalla legge.

13.8 - La Fondazione si obbliga a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

13.9 - E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS che per Legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

13.10 - Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività effettivamente svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in Enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi e dalla Legge;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai componenti degli Organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto;

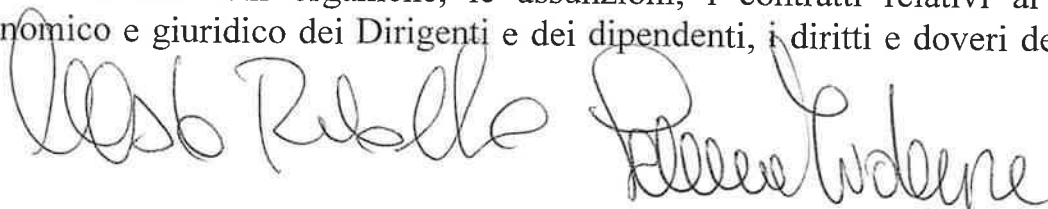
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

13.11 - Il Consiglio di Amministrazione, entro la chiusura dell'esercizio precedente, approva il bilancio di previsione o budget per l'esercizio successivo, corredato da una relazione programmatica del Presidente.

13.12 - La Fondazione redige il proprio bilancio, che pubblica sul proprio sito internet.

ART. 14 ORDINAMENTO INTERNO

14.1 - Le dotazioni organiche, le assunzioni, i contratti relativi al trattamento economico e giuridico dei Dirigenti e dei dipendenti, i diritti e doveri del personale,



**STATUTO
FONDAZIONE ISTITUTO DEI CIECHI DI MILANO ETS**

le attribuzioni, le funzioni, le disposizioni organizzative per la gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale sono disciplinati e articolati con apposito Regolamento interno, nel rispetto delle norme giuridiche e contrattuali.

14.2 - I Dirigenti della Fondazione rispondono del loro operato, nell'ambito delle rispettive competenze, direttamente al Presidente.

ART. 15 TRASPARENZA

15.1 - La Fondazione osserva la normativa stabilita dall'ordinamento giuridico in materia di trasparenza per gli Enti del terzo settore.

ART. 16 DURATA - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

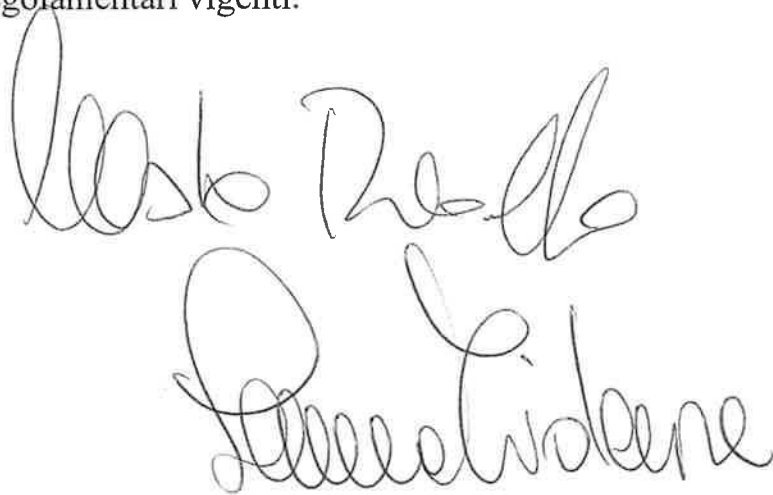
16.1- La durata della Fondazione è illimitata.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga inconfutabilmente esaurito lo scopo sociale potrà deliberare lo scioglimento della Fondazione.

16.2 - In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo della competente Autorità di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri ETS con finalità analoghe secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 NORME FINALI

17.1 - Per quanto non previsto nel presente statuto si osserveranno le Leggi, le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del medesimo e le norme regolamentari vigenti.



Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta **LAURA FIDANZA**, notaio residente in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 27 luglio 2026 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.
Milano, via Giacomo Leopardi n. 8, 28 NOVEMBRE 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Laura Fidanza